

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3644

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, MARTINAT, BERSELLI, FINI**

*Presentata il 2 aprile 1986*

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sin dalla costituzione dell'ENEA sono state presentate, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, numerosissime interrogazioni ed interpellanze, ma è quasi inutile aggiungere che le non molte risposte pervenute dai ministri interessati sono state, di norma, insoddisfacenti.

Tenendo conto che i parlamentari, ai quali spetta istituzionalmente il diritto-dovere ispettivo, nei loro vari interventi hanno chiesto notizie e precisazioni, su fatti, inadempimenti, eccessi di potere da parte dell'ENEA che interessano direttamente ed indirettamente aspetti fondamentali delle strutture del nostro paese, senza ottenere adeguati riscontri, abbiamo ritenuto necessario presentare questa proposta di legge per sottoporre al

vaglio di una Commissione d'inchiesta parlamentare la gestione dell'Ente.

L'opportunità di questa iniziativa è dovuta anche all'impressione, se non anche alla convinzione, che intorno all'ENEA si tenti di erigere una barriera di silenzio, che fa sorgere ed alimentare notevoli preoccupazioni, anche perchè i compiti attribuiti per legge a questo Ente sono moltissimi, delicati, interessano l'individuo, il singolo cittadino, il suo divenire, la sua sopravvivenza.

Basta pensare che all'ENEA compete «effettuare e promuovere studi e sperimentazioni curandone l'opportuno coordinamento» nei più vasti campi: dalla fisica alla chimica, dalla matematica alla biologia, dalla medicina all'ingegneria nucleare.

A ciò si aggiungono la ricerca e la preparazione dei minerali, delle materie grezze e fissili, di quelle radioattive e della loro produzione.

Ma oltre a questi compiti all'ENEA spetta anche di «esercitare l'alta sorveglianza scientifica» di «esercitare il controllo e la vigilanza tecnica» nei campi più disparati della tecnologia connessa all'impiego di materie grezze, fissili speciali, dell'energia nucleare, dell'uranio arricchito.

Però qui non si fermano le attribuzioni dell'Ente poiché deve anche promuovere ed incoraggiare la preparazione tecnica di esperti in materia nucleare, e contemporaneamente dare la propria collaborazione e fornire pareri alle altre amministrazioni dello Stato.

Come si vede l'ENEA ha dinnanzi a sé dei campi di attività quasi illimitati, e di fronte a problemi dalla magnitudine di quelli elencati è indispensabile che al centro ci sia una chiara visione manageriale per gestire con un minimo di efficienza e di efficacia un Ente tanto complesso.

Ed è proprio questo che temiamo, cioè che il centro gestionale, di fronte alla vastità dei campi da esplorare, abbia per-

duto la visione del terreno su cui doveva avanzare, e proceda da qualche tempo non con i necessari criteri di doverosa selettività degli obiettivi e dei metodi da applicare.

Noi abbiamo avuto l'impressione - per non dire la convinzione - che l'ENEA, da un lato abbia dimenticato le attribuzioni fissate per legge, e dall'altro, si sia avventurata in settori estranei ai suoi compiti d'istituto.

Ma a queste riserve, va aggiunta la gestione del personale che opera e lavora alle dipendenze dell'ENEA e che denuncia malumori ed insoddisfazioni che finiscono con l'incidere su tutta la gestione.

Per questi motivi abbiamo presentato questa proposta di legge: troppi interessi nazionali stanno nelle mani dell'ENEA; troppi dubbi s'affacciano sulla sua gestione; troppi finanziamenti sembrano male utilizzati.

Il Parlamento ha quindi il dovere di accertare, anche nel particolare, la realtà dei fatti e concludere la propria inchiesta o con un pieno riconoscimento di efficienza oppure con una esatta indicazione degli sviamenti, delle correzioni da apportare, degli interventi da effettuare, delle responsabilità da portare allo scoperto.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), composta da dodici deputati e da dodici senatori, nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

## ART. 2.

1. Il presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che hanno un'anzianità di almeno due legislature.

## ART. 3.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha il compito di accertare la regolarità della gestione, la opportunità e la convenienza dei programmi disposti dall'ENEA, in relazione ai compiti stabiliti per detto Ente dalla legge 5 marzo 1982 n. 84:

*a)* di accertare quali e quanti sono i progetti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge; quando sono stati deliberati; quando sono stati effettivamente iniziati; in quale stadio si trova attualmente ciascuno di essi;

*b)* di accertare, sulla base di quanto emerso ai sensi della lettera *a)* quale è stato l'originario impegno di spesa; quanto concretamente si è speso sino alla

data del 1° gennaio 1986, e quanto ancora si dovrebbe spendere sino alla realizzazione operativa di ciascun progetto;

c) di accertare quanti progetti sono stati realizzati all'interno dell'Ente e quanti sono stati assegnati a terzi, nonché le ragioni per cui sono stati assegnati a terzi e come sono stati ricompensati;

d) di accertare a quali scienziati, ricercatori, enti, istituti, industrie, università e aziende sono stati affidati gli studi dei progetti sopraindicati, e con quali modi - diretti, bancari o altro - sono stati e sono ricompensati i responsabili dei progetti, sono finanziati gli enti, gli istituti, le università, retribuite le industrie, le aziende, ed in particolare quali arretrati o sospesi vi siano, per ciascun progetto, alla data del 1° gennaio 1986;

e) di accertare quali sono stati i criteri adottati per la gestione economico-finanziaria di ciascun progetto, ed in particolare la congruità di ogni progetto, nel momento attuale, alle necessità sociali, economiche e promozionali del paese;

f) di accertare sul piano organizzativo interno dell'ente, se la struttura dell'ENEA, nelle sue varie attività, corrisponda ad una doverosa ed adeguata valorizzazione del personale, o se si siano formati comparti dove restano inattive intelligenze ed iniziative;

g) di accertare per quali ragioni venga continuamente cambiata la struttura dell'ente, in particolare per quanto riguarda il Programma energia combustibile (PEC), che muta quasi ogni anno, con il frequentissimo caso di persone investite di responsabilità senza avere conoscenze specifiche, di specialisti di un settore che svolgono altri lavori, di utilizzazioni non rispondenti al lavoro ed alle finalità statutarie dell'ente;

h) di accertare quali sono stati i criteri con cui è stato applicato al personale il contratto di lavoro, e per quale motivo non sono state adottate le norme quadro sul pubblico impiego;

*i)* di accertare con quali criteri e formalità, ed entro quali limiti ed ammontare, sono state stabilite le indennità di carica del presidente del consiglio di amministrazione, dei massimi organi individuali e collegiali dell'ENEA, nonché le diarie di missione.

#### ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo o militare.

2. A tale effetto ha il potere di:

*a)* ordinare la esibizione e il sequestro di tutti gli atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

*b)* ordinare la ispezione di luoghi o cose;

*c)* ordinare la perizia quando la indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

*d)* convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti, di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

#### ART. 5.

1. Per accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

#### ART. 6.

1. Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere apposti il segreto professionale, bancario o di ufficio.

2. Per quanto concerne la eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente

del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

#### ART. 7.

1. Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma, sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se, senza un legittimo impedimento, la persona convocata non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

#### ART. 8.

1. Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibite, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge la inchiesta.

#### ART. 9.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su delibera-



zione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può essere delegato un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

#### ART. 10.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere alla autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

#### ART. 11.

1. La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione dai Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'Ufficio di Presidenza.

#### ART. 12.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per

rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

#### ART. 13.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

#### ART. 14.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione i Presidenti delle due Camere decidono di comune accordo.

#### ART. 15.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

## ART. 16.

1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

## ART. 17.

1. La relazione, in identici esemplari, è presentata contestualmente al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro sei mesi dalla costituzione della Commissione d'inchiesta.

## ART. 18.

1. Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti eguali sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.